

TI_GERICHTE 16.1997.78 vom 10. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.78

FR: TI_GERICHTE 16.1997.78 du 10 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.78 del 10 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.11.1997
16.1997.78

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00078 Lugano 10 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ contro la sentenza 4 luglio 1997 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 aprile 1997 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 995.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 28 aprile 1997 _____ ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 995.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 5 settembre 1996 per la fornitura di bevande alcoliche al convenuto (doc. A); che il giudice di pace ha accolto la domanda di causa, rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 luglio 1997, _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) ed a) dell'art. 327 CPC: il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace avrebbe respinto la sua richiesta di rinvio dell'udienza dovuta a malattia, eccepisce inoltre l'incompetenza territoriale del giudice adito non trattandosi del giudice del suo domicilio; che con osservazioni 18 agosto 1997 la controparte postula la reiezione del gravame; che giusta l'art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni; che al ricevimento dell'istanza 28 aprile 1997 il giudice di pace ha convocato le parti all'udienza del 18 giugno 1997 alle ore 14.10 per procedere alla relativa discussione; che il 18 giugno 1997 alle ore 10.05 _____ ha inviato un fax alla giudicatura di pace giustificando la propria assenza all'udienza causa malattia, comunicazione che il primo giudice ha evaso quale richiesta di rinvio dell'udienza respingendola in quanto tardiva e non sufficientemente motivata poiché sprovvista di un certificato medico; che giusta l'art 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio dell'udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia; che trattandosi di una richiesta di rinvio dovuta a malattia del

richiedente, è pacifico che questa non può essere prevista in anticipo, ciò non toglie che la malattia deve essere tale da impedire oggettivamente la comparsa personale della parte; che in concreto, la malattia adotta dal ricorrente non era tale da impedire la sua comparsa dinanzi al giudice di pace: il certificato medico in atti attesta infatti che il paziente poteva “uscire di casa”; che comunque dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC); che quindi il rifiuto da parte del giudice della richiesta di rinvio dell’udienza non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC; che giusta l’art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se emana da un giudice incompetente; che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è quello della sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 cifra 3 CPC); che nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e contrariamente a quanto figura sull’intestazione dell’istanza, la causa promossa dall’istante non è una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione bensì una causa ordinaria inappellabile per la quale la legge non prevede un foro inderogabile; che in siffatta evenienza l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace del Circolo della Magliasina, diverso da quello del domicilio del convenuto, doveva semmai essere sollevata da quest’ultimo (art. 98 CPC): mancando l’eccezione, è presunta la competenza del giudice adito (art. 22 CPC); che il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati deve pertanto essere respinto; che l’indennità alla parte resistente tien conto del fatto che non ha fatto capo al patrocinio di un avvocato, onde non si applica la TOA; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 di _____ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.- b)
spese fr. 30.- fr. 80.- già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 50.- a titolo di indennità per questa sede. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.